XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	129
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di giovedì 17 gennaio 2019		

INDICE

6ª (Finanza	a tacoro Sanato) a VI (Fir	nanza Camare	.).

Commissioni congiunte

Plenaria	Pag.	5
Commissioni riunite		
1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni):		
Plenaria	Pag.	7
Commissioni permanenti		
2 ^a - Giustizia:		
Plenaria	Pag.	27
3 ^a - Affari esteri:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)	»	30
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	31
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
Plenaria	»	37
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
Plenaria	»	39
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)	»	40
12 ^a - Igiene e sanità:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)	»	41
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Plenaria	»	42
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-		
zioni criminali, anche straniere:		
Plenaria	Pag.	55

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della VI Commissione della Camera RUOCCO

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente RUOCCO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 1486, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia

La presidente RUOCCO introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze TRIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato GIA-COMONI (FI), il senatore DI PIAZZA (M5S), i deputati MANCINI (PD), PASTORINO (LEU) e Francesca RUGGIERO (M5S), le senatrici PINOTTI (PD) e CONZATTI (FI-BP), il deputato OSNATO (FDI), i senatori Laura BOTTICI (M5S) e D'ALFONSO (PD), i deputati Manuela GAGLIARDI (FI), FRAGOMELI (PD), CATTANEO (FI) e CROSETTO (FDI), il senatore DI NICOLA (M5S) nonché il deputato MARTINO (FI), ai quali replica il Ministro TRIA.

La presidente RUOCCO ringrazia il Ministro Tria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.29 (testo corretto), 3.125 (testo 2), 9.0.34 (testo 2), 4.3 (testo 2), 5.27 (testo 2), 5.0.24 (testo 2), 11.0.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2), 3.0.136 (testo 2), nonché i subemendamenti 11.0.1000/1, 11.0.1000/2 e 11.0.2000/1, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che sono stati presentati gli ordini del giorno G/989/21/1e8, G/989/22/1e8, G/989/23/1e8 e G/989/24/1e8, derivanti dalla trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 1.0.11, 1.0.13, 1.0.29 e 9.0.40.

Informa, quindi, che la senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'emendamento 11.0.189 e che l'emendamento 3.0.59 è stato ritirato.

Comunica, infine, che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.18, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.25, 1.0.29, 2.0.2, 3.7, 3.19, 3.24, 3.54, 3.100, 3.123, 3.0.59, 3.0.60, 3.0.83, 3.0.106, 3.0.107, 3.0.108, 3.0.109, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.18, 4.0.26, 5.1, 5.3, 5.4, 5.17, 5.37, 5.59, 5.62, 5.0.17, 5.0.23, 5.0.25, 5.0.28, 6.0.13, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.14, 8.0.17, 8.0.27, 8.0.37, 8.0.40, 8.0.45, 9.0.16, 9.0.20, 9.0.40, 10.24, 10.0.28, 10.0.29, 11.0.41, 11.0.44, 11.0.45, 11.0.64, 11.0.67 (testo 2), 11.0.72, 11.0.76, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.88, 11.0.115.

Considerato che la Commissione bilancio non ha completato l'esame degli emendamenti e non sarà convocata nuovamente prima di domani, nonché il fatto che il disegno di legge è calendarizzato in Aula per martedì mattina, propone di riprendere l'esame del provvedimento domenica 20 gennaio, alle ore 16.

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) ricorda di aver sollecitato la Presidenza, già in occasione della seduta di ieri, a convocare le Commissioni riunite solo quando vi fosse la ragionevole certezza di procedere alla votazione degli emendamenti senza ulteriori rinvii. Prende atto, al contrario, che anche oggi ciò non è possibile.

Pertanto, ritiene sia preferibile convocare la prossima seduta per lunedì mattina, assicurando la piena disponibilità del Gruppo di Forza Italia a favorire la ordinata conclusione dell'*iter* del provvedimento in sede referente. In questo modo, la Commissione bilancio avrebbe un margine di tempo sufficiente a superare le difficoltà di carattere politico in relazione ad alcuni temi complessi introdotti con gli emendamenti.

Il senatore MARGIOTTA (PD) apprezza la decisione del Presidente di rinviare il seguito dell'esame, evitando di sospendere continuamente i lavori, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sul complesso degli emendamenti.

Ribadisce la disponibilità del Partito democratico a lavorare con il massimo impegno, non appena sarà pronta l'istruttoria sulle proposte di modifica, anche nella giornata di domenica.

Sottolinea, tuttavia, che le difficoltà politiche all'interno della maggioranza stanno ancora una volta determinando un andamento anomalo dei lavori. Auspica, quindi, che tale situazione non porti a una inaccettabile compressione dei tempi del dibattito, come già accaduto in occasione della discussione sulla legge di bilancio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), dopo aver assicurato il massimo impegno a svolgere una discussione approfondita sugli emendamenti, non appena la Commissione bilancio avrà completato il proprio lavoro, prende atto del rinvio a domenica 20 gennaio del seguito dell'esame del provvedimento. Formula però l'auspicio che, nella giornata di sabato, si accerti l'effettiva possibilità di procedere l'indomani alle votazioni, senza ulteriori sospensioni.

In ogni caso, a suo avviso, sarà probabilmente necessario posticipare a mercoledì 23 gennaio l'inizio della discussione in Assemblea.

Il senatore PARRINI (PD) ribadisce che il Gruppo PD non ha alcun intento ostruzionistico. Rileva, tuttavia, che finora non è stato possibile avviare l'esame degli emendamenti, nonostante siano state già svolte, programmate e sconvocate diverse sedute. Segnala, quindi, il rischio che si determinino le medesime circostanze che hanno condotto il Governo, in occasione della discussione sulla legge di bilancio, ad apporre la fiducia su un maxiemendamento recante modifiche non esaminate in Commissione. A suo avviso, sarebbe inaccettabile se si adottasse di nuovo questo espediente, soprattutto dopo il monito formulato dalla Corte costituzionale affinché siano rispettate le procedure parlamentari, richiamate dall'articolo 72 della Costituzione.

A proposito della proposta del Presidente di riprendere la discussione sul provvedimento domenica pomeriggio, ritiene necessario tenere conto dei disagi per i senatori che dovranno recarsi nuovamente in sede, in una giornata festiva, evitando il rischio che si verifichino ulteriori rinvii.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*), pur apprezzando la correttezza del Presidente nel rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti, ritiene preferibile che la nuova seduta sia convocata lunedì 21 gennaio. In tal modo, si potrebbe ovviare alle difficoltà logistiche legate ai differenti orari dei mezzi di trasporto in un giorno festivo, consentendo così che i lavori proseguano in un clima disteso.

Il PRESIDENTE ribadisce la necessità di convocare una seduta già nel pomeriggio di domenica 20 gennaio, considerata la mole di emendamenti da esaminare.

Il senatore PARRINI (PD) chiede che, come richiesto dalla senatrice De Petris, nella giornata di sabato la Presidenza si accerti se vi sono effettivamente le condizioni per proseguire i lavori domenica pomeriggio, senza ulteriori rinvii.

Il senatore PATUANELLI (M5S) assicura che la seduta di domenica pomeriggio sarà confermata solo qualora le Commissioni riunite siano in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti. In ogni caso, sarebbe inopportuno riprendere i lavori direttamente lunedì, in quanto si dovrebbe convocare la seduta in tarda mattinata, per consentire a tutti i commissari di rientrare a Roma.

Il senatore MARGIOTTA (PD) propone che la seduta sia convocata almeno per le ore 18 di domenica.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ricorda che, nonostante la disponibilità dimostrata ieri dalle opposizioni, anche oggi non è stato possibile iniziare la votazione degli emendamenti. Del resto, a suo avviso, sono numerose le questioni su cui il Governo e la maggioranza sono chiamati a compiere scelte difficili, in particolare in riferimento alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e alla caccia. Infatti, i numerosi emendamenti presentati introdurrebbero argomenti del tutto nuovi rispetto al testo originario del decreto.

In ogni caso, ritiene preferibile che la prossima seduta sia convocata per lunedì 21 gennaio, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di procedere alle votazioni, considerati anche gli impegni che solitamente i parlamentari hanno nel fine settimana, nei rispettivi collegi. Qualora fosse confermata la seduta di domenica, preannuncia che non potrà partecipare ai lavori.

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) invita la Presidenza a effettuare un vaglio più rigoroso degli emendamenti ammissibili, sottolineando l'estrema eterogeneità degli argomenti introdotti con le proposte di modifica.

A tale proposito, ricorda che, nel corso della XVI legislatura, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del Senato, aveva invitato i Presidenti dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti, su sollecitazione del Presidente della Repubblica, a limitare gli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, a quelli sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto. Infatti, il presidente Napolitano, con lettera del 23 febbraio 2012, nel richiamare la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva evidenziato la necessità di applicare criteri più restrittivi nella delimitazione degli eventuali emendamenti ammissibili in sede di conversione in legge dei decreti-legge, che già usufruiscono di una particolare disciplina regolamentare, con tempi di esame circoscritti e predeterminati.

Rileva che, al contrario, in questa sede sono stati ammessi molti emendamenti con cui si introducono materie assenti nel testo originario promulgato dal Capo dello Stato. Il PRESIDENTE assicura al senatore Schifani che, alla luce dei suoi rilievi, effettuerà una ulteriore valutazione degli emendamenti dichiarati ammissibili.

Ribadisce la proposta di sconvocare la seduta notturna odierna, nonché le sedute già convocate per le giornate di domani, venerdì 18 gennaio, e di sabato, 19 gennaio, e di convocare un'ulteriore seduta per le ore 16 di domenica 20 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 20,30 di oggi, giovedì 17 gennaio, nonché le sedute già convocate per le giornate di domani, venerdì 18 gennaio, e di sabato, 19 gennaio, non avranno luogo. Avverte, inoltre, che è convocata un'ulteriore seduta per domenica 20 gennaio, alle ore 16.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

(al testo del decreto-legge)

G/989/21/1 e 8

Santillo, Garruti, Dessì, Puglia

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali costringe gli operatori postali privati ad abbandonare tale segmento di mercato poiché l'abbassamento delle tariffe a livelli non concorrenziali non risulta economicamente sostenibile;

considerato che:

la fissazione dei prezzi stabiliti per legge rispetto ad un segmento di mercato ormai liberalizzato si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto determina un rafforzamento fattuale del solo operatore Poste italiane S.p.a., ovvero impone un *pricing* ed un sistema di rimborso nel settore del *direct mailing* già liberalizzato e non sottoposto a servizio universale;

la Commissione europea, pronunciandosi in materia di aiuti di Stato, nella decisione C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, ha affermato che le spedizioni editoriali si differenziano dalla missione di servizio universale postale e che, di conseguenza, il servizio di recapito di prodotti editoriali svolto da Poste italiane S.p.a. soggetto a tariffazione agevolata non può essere qualificato come servizio universale postale;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel 2017, ha altresì evidenziato la palese violazione della normativa italiana con riguardo ai principi della libera concorrenza di cui all'articolo 102 TFUE, lettera c), in base al quale non possono essere applicate condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali con gli altri contraenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limite dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a valutare l'opportunità di provvedere al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.

G/989/22/1 e 8

Santillo, Castaldi, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale rappresenta un cardine dell'azione di questo Governo. L'evasione fiscale, infatti, è fortemente destabilizzante per l'economia e la giustizia sociale del Paese ed è purtroppo presente nel settore delle libere professioni e dell'edilizia, aggravando il periodo di crisi che ha visto ridurre drasticamente i redditi dei professionisti intellettuali;

premesso ulteriormente che:

l'equo compenso è espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione;

considerato che:

l'equo compenso è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Inoltre, è intervenuta in materia anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale sulla concorrenza) che ha novellato l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente,

in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

considerato ancora che:

il mercato privato andrebbe allineato a quanto il decreto legislativo 56 del 2017 (cosiddetto "correttivo appalti") ha previsto per il settore dei lavori pubblici, laddove ha cristallizzato in una fonte di rango primario la posizione già espressa da ANAC nelle proprie linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici, disponendo l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti dell'utilizzo di parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gare degli affidamenti;

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata, per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

G/989/23/1 e 8

Vono, Garruti, Dessì

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

la situazione di particolare criticità degli enti locali in dissesto provoca non solo delle ripercussioni negative a livello finanziario, ma impone un ripensamento di carattere generale del sistema delle autonomie territoriali;

considerato che:

il processo riformatore avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, sarebbe stato pienamente attuato solo con l'approvazione finale della riforma costituzionale redatta nella XVII Legislatura:

la mancata approvazione della riforma costituzionale in sede referendaria ha di fatto comportato un vero e proprio arresto del processo di riordino istituzionale delle province, le quali in molti casi hanno sospeso i

relativi adempimenti previsti per legge in attesa di una definizione precisa delle relative funzioni e risorse disponibili.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a dieci anni, per le province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019.

G/989/24/1 e 8

Guidolin, Endrizzi, Nocerino, Campagna, Auddino, Matrisciano, Romagnoli, Garruti, Dessì

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sanità;

considerato che:

l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, cosiddetta Legge Lorenzin, ha istituito una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinnovando quanto già previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e prevedendo che nell'immediato confluiscano in detta area i preesistenti profili professionali, ovvero quelli di: operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;

il citato articolo 5 della legge 3 del 2018, in sede di contrattazione collettiva (CCNL relativo al personale del comparto sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018) non è sembrato sufficiente a dar corso ad una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinviando l'individuazione della soluzione ad una specifica Commissione Paritetica composta da Aran e dalle Parti firmatarie, che avrebbe dovuto concludere i lavori entro il mese di luglio 2018, ma che, ad oggi, non si è ancora insediata;

tale evento ha creato contrarietà tra il personale interessato. In particolare, tra operatori socio-sanitari e assistenti sociali attualmente -ingiustamente- inquadrati nel ruolo tecnico, secondo l'articolo 47 della legge 833 del 1978, nonostante i contenuti propriamente socio-sanitari dei loro

profili, come espressamente enunciato e previsto dall'articolo 5 della legge 3 del 2018;

impegna il Governo:

ad istituire uno specifico tavolo tecnico al fine di procedere alla revisione delle competenze e della formazione dell'operatore sociosanitario espressamente stabilite dell'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni, adeguandole alla collocazione nell'area sociosanitaria di cui all'articolo 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, omogenizzando, così, la figura dell'operatore sociosanitario alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.

Art. 1.

1.29 (testo corretto)

CIRIANI, RUSPANDINI, FAZZOLARI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Ai fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:

- a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
 - c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

7-quater. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità – che in ogni caso non costituiscono indebitamento – nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 3.

3.125 (testo 2)

Saponara, Grassi, Augussori, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Bonfrisco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 1048, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso "1-bis", la parola "immatricolazione" è sostituita dalla seguente: "fabbricazione" e le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto";
- *b*) al capoverso "1-*ter*" la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.0.136 (testo 2)

Patuanelli, Santillo, Grassi, Catalfo, Puglia, Turco, L'Abbate, Vono, Piarulli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

- 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:
- a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

a-quinques) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

a-sexies) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pub-

blica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990."

- 3. Il comma 64 dell' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*, *a-bis*, *a-ter*, *a-quater*, *a-quinques*, *a-sexies*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".
- 4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 4.

4.3 (testo 2)

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- Art. 560 (*Modo della custodia*) Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima che siano decorsi novanta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»."

Art. 5.

5.27 (testo2)

Nugnes, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".

2-*ter*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso

e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012."

2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».

5.0.24 (testo 2)

Puglia, Giannuzzi, Santillo, Vaccaro, Presutto, Di Micco, Moronese, Angrisani, De Lucia, Urraro, Ricciardi, Nugnes, Castellone, Gaudiano, Ortolani, Castiello, La Mura, Grassi, Mautone, Garruti, Dessì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti)

- 1. All'articolo 132-*ter*, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e portabili";
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta

dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*)."».

Art. 7.

7.0.5 (testo 2)

Santillo, Garruti, Dessì, Puglia, Fede, Briziarelli, Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

- 1. Al Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:
- "Art. 94-bis. (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
 - a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- *b)* interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:
- *i)* gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
 - ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- *iii)* le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto *a.ii*);

- c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:
- *i)* gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
- 2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
- 3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1 lettera *a*), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
- 4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di 'minore rilevanza' o 'privi di rilevanza' di cui al comma 1 lettera *b*) o lettera *c*).
- 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
- 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."».

Art. 9.

9.0.34 (testo 2)

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Sevizio Sanitario Nazionale)

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 è abrogato».

Art. 11.

11.0.4 (testo 2)

Matrisciano, Catalfo, Auddino, Botto, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Grassi, Santillo, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di progressioni verticali)

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, prevista nel CCNL del relativo comparto. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».

11.0.1000/1

Buccarella

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «anche solo in parte», inserire le seguenti :«e qualunque sia stata la loro durata prevista».

11.0.1000/2

BUCCARELLA

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis - L'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte e qualunque sia stata la loro durata prevista, anche prima della sua entrata in vigore, compresi i mandati anche solo iniziati anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge».

11.0.2000/1

Lonardo

All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le zone doganali intercluse e gli incentivi allo scambio gomma-ferro sulle tratte portuali e retroportuali sono ricomprese nelle zone economiche e speciali ed hanno accesso a tutti i relativi benefici».

Conseguentemente, le disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica sono ridotte di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 63^a Seduta

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte non ostativo)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono pervenute riformulazioni e nuovi emendamenti del Governo sul disegno di legge in titolo, sui quali è stato richiesto il parere della Commissione.

Interviene la senatrice VALENTE (*PD*) che stigmatizza la metodologia di lavoro, in particolare il fatto che dopo un Ufficio di presidenza in cui si era sconvocata la seduta odierna, si sia poi proceduto con una riconvocazione d'urgenza della Commissione. Tale metodologia non consente a suo avviso un adeguato confronto tra la maggioranza e l'opposizione e influisce sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) stigmatizza parimenti le modalità organizzative del lavoro della Commissione che non consentono ai componenti della medesima di svolgere al meglio il proprio compito istituzionale.

Critica poi nel merito la scelta di procedere intervenendo sulla materia dei consigli degli ordini con un decreto-legge già entrato in vigore e successivamente con una modifica legislativa – oggetto di un emendamento governativo nuovo – che produrrà l'effetto di abrogare il decreto-legge in questione.

Il PRESIDENTE, in replica alle osservazioni prospettategli, fa presente che gli emendamenti del Governo e le riformulazioni oggi in esame per il parere della Commissione sono sopraggiunti successivamente alla già avvenuta sconvocazione e quindi si è trattato di una sopravvenienza che non ha lasciato margini per diverse scelte organizzative.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce una breve sospensione della seduta.

Il presidente OSTELLARI avverte che la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,50.

La relatrice PIARULLI (M5S) illustra una proposta di parere sugli emendamenti (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente tale proposta.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 12,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione,

esaminate le riformulazioni e i nuovi emendamenti del Governo e i relativi subemendamenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– sui subemendamenti 11.0.1000/1 e 11.0.1000/2 valutino le Commissioni di merito i profili di compatibilità degli stessi con la portata di interpretazione autentica dell'emendamento governativo a cui si riferiscono.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 17 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (CESPI), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria

105^a Seduta

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO avverte che si riprenderà con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 5 a 8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 5.34, 5.35 e 5.36, sui quali la Commissione aveva chiesto una valutazione sull'assenza di oneri, con riguardo al possibile contenzioso connesso alla conclusione inderogabile delle procedure di aggiudicazione entro il prossimo 30 giugno.

Concorda poi con la valutazione di onerosità sull'emendamento 5.0.14, per minori entrate e si esprime negativamente sull'emendamento 5.0.15 che determina l'utilizzo di risorse finite in perenzione.

Ritiene necessaria l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 5.0.16, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 5.0.19, 5.0.26, 5.0.27 e 5.0.28 per inidoneità della copertura. Propone poi di accantonare per un approfondimento istruttorio l'emendamento 5.0.18.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di mantenere accantonato l'emendamento 5.0.15.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva poi l'insufficienza delle disponibilità di cassa utilizzate a copertura dell'emendamento 5.0.21, mentre chiede di accantonare la proposta 5.0.24 per un approfondimento istruttorio. Si esprime in senso negativo sull'emendamento 5.0.29.

Da ultimo, propone di accantonare gli analoghi emendamenti 5.0.30 e 5.0.31.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), nel ricordare che l'emendamento 5.0.29 è stato ritirato presso le Commissioni di merito, prospetta quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle analoghe proposte 5.34, 5.35 e 5.36.

Il senatore MANCA (PD) reputa incoerente con il compito istituzionale della Commissione bilancio l'espressione di un parere contrario, sulla base dell'articolo 81 della Costituzione, in merito alle citate proposte emendative, sulle quali non si ravvisano profili di onerosità.

Il PRESIDENTE rileva come tali emendamenti introducano l'obbligo per le province di qualificarsi quali centrali uniche per gli appalti, con conseguenti oneri dovuti al fatto che non tutti gli enti provinciali dispongono delle adeguate risorse umane e finanziarie.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva come, a prescindere da valutazioni di merito, siano necessarie risorse umane e finanziarie per l'attività di progettazione prevista dalle proposte emendative in esame.

Il senatore MISIANI (PD) ricorda come già oggi le province gestiscano gare di appalto, sottolineando come tali emendamenti non determinino oneri, potendo al contrario ingenerare risparmi.

La senatrice PIRRO (M5S), pur concordando nel merito sull'ambito di competenza spettante alle province e alle città metropolitane, fa presente che l'introduzione dell'obbligo di qualificarle come stazioni appaltanti a decorrere dal prossimo 1º luglio possa generare conflitti e contenziosi, senza considerare l'esigenza di un rafforzamento delle risorse umane e finanziarie.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che non possa esprimersi una valutazione contraria, in base all'articolo 81 della Costituzione, su

tali emendamenti che fanno riferimento alle attività delle stazioni appaltanti e non alla progettazione.

Più in generale, in merito al ruolo istituzionale della Commissione bilancio, osserva che non sussistono problemi di costi e di relativa copertura.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) concorda sull'assenza di criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma una valutazione del Governo negativa sui profili finanziari di tali emendamenti che implicano la necessità di maggiori risorse umane e finanziarie per i servizi di progettazione, con conseguente necessità di attrezzare le strutture amministrative delle province.

Il senatore MANCA (*PD*), nel prendere atto del punto di vista dell'Esecutivo, ritiene improprio e incoerente, rispetto al ruolo della Commissione bilancio, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PIRRO (M5S) evidenzia che l'incremento delle competenze determina anche un necessario rafforzamento del personale, senza il quale la previsione di maggiori investimenti rimarrebbe puramente teorica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel concordare con la valutazione della senatrice Pirro, rileva che tuttavia la posizione del Governo circa gli effetti finanziari degli emendamenti in esame risulta del tutto infondata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 6, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sulle analoghe proposte 6.1, 6.2 e 6.8, mentre propone di accantonare gli emendamenti 6.10 e 6.13.

In merito alle proposte 6.0.1, 6.0.10 e 6.0.37, si esprime in senso non ostativo, mentre rileva l'onerosità della proposta 6.0.11.

Con riguardo all'emendamento 6.0.15, fa presente che sarebbe necessario acquisire la relazione tecnica per valutarne l'equilibrio finanziario. Anche per le proposte 6.0.17, 6.0.28 e 6.0.31, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica.

Con riferimento poi agli emendamenti 6.0.41 e 6.0.42, formula un avviso contrario per maggiori oneri.

Nel concordare con la valutazione della Commissione sull'onerosità delle proposte 6.12, 6.0.43 e 6.0.46, chiede di accantonare l'emendamento 6.3 per un ulteriore approfondimento.

Il senatore STEFANO (PD) chiede un chiarimento sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 6.0.41, riguardante la proroga della gestione commissariale per aree colpite da eventi sismici in Sicilia, facendo presente come i relativi oneri gravino comunque sulla contabilità speciale.

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come la gestione commissariale in questione sia scaduta lo scorso anno e non vi sia stata la riallocazione di risorse sulla contabilità speciale nel 2019.

Il senatore MANCA (PD) chiede l'accantonamento anche dell'emendamento 6.4, analogo al 6.3 per i temi trattati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in merito agli emendamenti all'articolo 6, sui quali la Commissione aveva richiesto di acquisire la relazione tecnica, prospetta l'accantonamento della proposta 6.0.3, mentre reputa necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.14, 6.0.16, 6.0.22 e 6.0.23.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 6.0.2.

Dopo aver formulato una valutazione non ostativa sull'emendamento 6.0.24, evidenzia la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.26, 6.0.27, 6.0.39 e 6.0.40.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede che venga prodotta la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.23.

Il PRESIDENTE dispone quindi di accantonare la proposta 6.0.23.

La RELATRICE prospetta altresì l'accantonamento degli emendamenti 6.0.3, 6.014, 6.0.16, 6.0.22, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.39.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso non ostativo sulle proposte 7.1, 7.0.6 e 7.0.7, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 7.0.10, chiedendo altresì di accantonare la proposta 7.2.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene che i profili di criticità di carattere finanziario sull'emendamento 7.0.10 potrebbero essere superati attraverso l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria come richiesto dalla Commissione.

La RELATRICE reputa opportuno formulare sull'emendamento 7.0.10 un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso contrario, per mancata quantificazione degli oneri ovvero per inidoneità della copertura, sulle proposte 8.5, 8.0.37 e 8.0.43.

Chiede poi di accantonare le proposte 8.13 e 8.14, in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica, nonché 8.16, in vista di una riformulazione presso la Commissione di merito.

Nel far presente che gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono stati ritirati presso le Commissioni di merito, chiede di accantonare anche l'emendamento 8.0.16, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 8.0.21 (limitatamente alla lettera c) del comma 1), 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33.

Il PRESIDENTE prospetta una valutazione di semplice contrarietà sugli emendamenti 8.0.16, 8.0.21 (limitatamente alla lettera *c*) del comma 1), 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33, vertenti sul medesimo tema.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, si esprime poi in senso contrario sugli emendamenti 8.0.44 e 8.0.45, in quanto produttivi di oneri non coperti, mentre rileva come l'emendamento 8.0.34 determini minori entrate.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 8.0.42 e fa presente che l'emendamento 8.0.40 dovrebbe essere ritirato presso le Commissioni di merito.

Da ultimo, chiede altresì l'accantonamento degli emendamenti 8.0.35 e 8.0.36, in attesa della predisposizione di riformulazioni.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare anche l'emendamento 8.0.34, sul quale dovrebbe essere presentato un testo 2 presso le Commissioni di merito.

La relatrice ACCOTO (M5S), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decretolegge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.34, 5.35, 5.36, 5.0.14, 5.0.19, 5.0.29, 6.0.11, 6.0.41, 6.0.42, 6.12, 6.0.43, 6.0.46, 6.0.2, 6.0.40, 8.5, 8.0.37, 8.0.43, 8.0.44 e 8.0.45. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.0.16, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 8.0.16, 8.0.21 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.0.10 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte relative agli articoli 5, 6, 7 e 8, a eccezione degli emendamenti 5.0.15, 5.0.18, 5.0.21, 5.0.24, 5.0.30, 5.0.31, 6.10, 6.13, 6.0.15, 6.0.17, 6.0.28, 6.0.31, 6.3, 6.4, 6.0.3, 6.0.14, 6.0.16, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27, 6.0.39, 7.2, 8.13, 8.14, 8.16, 8.0.42, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, nonché sulle riformulazioni e sugli emendamenti del Governo e relativi subemendamenti, sui quali l'esame rimane sospeso.».

La proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale arti performative (ANAP), il presidente Carlo Lanciotti, il direttore Alessio Michelotti, il consigliere Giacomo Cucini, accompagnato da Francesca Pinochi, e il consigliere Luigi Russo; per l'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA), il presidente nazionale Giampaolo Lazzeri e il segretario nazionale Andrea Romiti; per i Rappresentanti sei Festival italiani, il direttore di Gender Bender Festival Daniele Del Pozzo e il direttore dell'Associazione Santarcangelo dei Teatri Roberto Naccari.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale arti performative (ANAP), dell'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e di Rappresentanti sei festival italiani

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'Associazione nazionale arti performative (ANAP).

Il presidente dell'ANAP LANCIOTTI, il direttore MICHELOTTI, i consiglieri CUCINI e RUSSO svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori RUFA (*L-SP-PSd'Az*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*) e il presidente VERDUCCI (*PD*).

Rispondono il consigliere RUSSO e il direttore MICHELOTTI.

Il PRESIDENTE congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell'Associazione nazionale arti performative (ANAP) e introduce l'audizione dell'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e di Rappresentanti sei festival italiani.

Il presidente nazionale di ANBIMA LAZZERI, il segretario nazionale di ANBIMA ROMITI e i direttori DEL POZZO e NACCARI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) – cui risponde incidentalmente il presidente VERDUCCI – Michela MONTE-VECCHI (*M5S*), MARILOTTI (*M5S*) e il presidente VERDUCCI (*PD*).

Rispondono il segretario nazionale di ANBIMA ROMITI e il presidente nazionale della medesima associazione, LAZZERI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e di Rappresentanti sei festival italiani e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 35^a Seduta

Presidenza del Presidente GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO SULLE AREE DI CRISI INDU-STRIALE COMPLESSA

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) interviene facendo presente l'opportunità di svolgere distinti approfondimenti istruttori sulla situazione che interessa le principali aree di crisi industriale complessa presenti sul territorio nazionale.

Il presidente GIROTTO propone pertanto di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare in merito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61) (Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE procede alla verifica del numero legale necessario per l'esame dell'atto di Governo.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) osserva che la maggioranza non ha inteso assicurare la presenza necessaria per consentire la conclusione dell'esame dello schema di decreto. Più proficuamente si sarebbe potuta impiegare la giornata odierna con l'audizione dei beneficiari delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM. Chiede infine quali siano i tempi per l'espressione del parere.

Il relatore ANASTASI (M5S) assicura che il parere verrà espresso in tempo utile, previo raccordo con il relatore sul provvedimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, con il quale sono in corso le ultime verifiche istruttorie.

Constatata l'assenza del numero legale, il presidente GIROTTO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente SILERI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 46ª Seduta

Presidenza della Presidente MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all'interrogazione n. 3-00339, fa presente che, con riferimento alle questioni poste in via preliminare, l'area denominata «Cava Monti», sita nel Comune di Maddaloni (Caserta), com'è già noto, non è attualmente ricompresa nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Tale area, infatti, ricade nell'ex SIN «Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano» che con decreto ministeriale 11 gennaio 2013, n. 7 è stato inserito nell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, relativamente a tale sito, la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica è stata trasferita dal 2013 alla Regione Campania, con subentro dell'Ente regionale nella titolarità dei relativi procedimenti.

Ad ogni modo, sulla base degli elementi acquisiti dal Ministero, nell'esercizio delle proprie attività di monitoraggio e controllo, il Sottosegretario segnala che, secondo quanto riferito dalla Regione Campania in merito, innanzitutto, all'utilizzo della relazione tecnica redatta dalla Procura, la suddetta relazione è stata presa in debita considerazione per la caratterizzazione dei rifiuti conferiti abusivamente nella *ex* Cava e per quanto utile alla progettazione. Tuttavia, poiché il tavolo tecnico istituito dalla Regione ha ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini integrative, in data 6 novembre 2018 è stato stipulato con la ditta Teknic s.r.l. il contratto relativo all'esecuzione delle stesse. Il giorno 7 novembre 2018 è stato richiesto alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere il dissequestro dell'area di cava per dare avvio alle procedure di approntamento del cantiere. A seguito del decreto di dissequestro temporaneo del Tribunale, con verbale dei Carabinieri del 26 novembre 2018 è stato disposto al personale, appositamente individuato, di accedere nell'area dell'ex Cava Monti. La Regione Campania, con decreto del 30 novembre 2018, ha autorizzato il pagamento al Comune di Maddaloni dell'acconto di 54.355,02 euro per l'inizio delle attività. Il giorno 15 gennaio scorso si è tenuta una riunione fra il direttore dei lavori, la società Tecnik s.r.l. ed il Comune di Maddaloni, per dare inizio alle operazioni di pulizia del cantiere (diserbamento, potature alberi), per l'aggottamento delle acque nella parte di cava libera dai rifiuti, e per l'avvio delle indagini indirette (magnetometria e tomografia geoelettrica).

Per quanto attiene la fuoriuscita di fumarole rinvenute in alcune aree della cava e contenenti composti organici aromatici come certificato dalle analisi effettate dall'ARPAC, la Regione ha fatto presente che, in attesa della progettazione dell'intervento di bonifica, in data 10 luglio 2018 è stato convocato apposito tavolo tecnico al fine di valutare il progetto di estrazione dei predetti composti organici volatili, già trasmesso dal Comune di Maddaloni. Lo stesso tavolo tecnico, nel formulare le proprie osservazioni, ha richiesto di adeguare e rimodulare la progettazione. Nel successivo incontro del 16 ottobre 2018, il tavolo tecnico ha preso atto della progettazione rimodulata, formulando alcune osservazioni.

In data 29 novembre 2018, il Comune ha trasmesso gli ulteriori elaborati progettuali, evidenziando che l'importo delle indagini integrative era pari a 180.643,39 euro e che quello stimato per la captazione delle fumarole era pari a 284.915,30 euro, mentre l'importo del finanziamento regionale ammonta a complessivi 400.000 euro. L'Amministrazione comunale ha, pertanto, evidenziato che, per poter indire la gara per l'affidamento del servizio di captazione delle fumarole, occorre rimpinguare il capitolo di spesa di 65.558,69 euro. Il Comune, con nota del 10 gennaio scorso, ha, conseguentemente, richiesto alla Regione Campania di convocare un tavolo tecnico per la determinazione delle azioni da adottare per l'effettuazione della captazione dei composti organici persistenti all'interno dell'ex Cava Monti.

Alla luce delle informazioni esposte, il Sottosegretario rassicura dunque che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio, mantenendo alto il livello di attenzione su questa delicata questione, e continuerà a tenersi informato anche attraverso gli enti territoriali coinvolti.

La presidente MORONESE si dichiara soddisfatta dalla risposta sollecitamente fornita dal rappresentante del Governo su una vicenda le cui problematiche si trascinano ormai da diversi anni. Ricorda che, nel corso della scorsa legislatura, il 13 marzo del 2016 la Commissione approvò all'unanimità una risoluzione nell'ambito di un affare assegnato concernente le problematiche dell'ex Cava Monti in cui si chiedeva, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente di monitorare le azioni svolte al riguardo dal Comune di Maddaloni e dalla Regione Campania, nonché di riferire al Parlamento sugli sviluppi. Fa presente che, trascorsi quasi due anni, praticamente nulla di quanto previsto in quel documento è stato realizzato, se non la recinzione dell'area dell'ex Cava. Riguardo poi alla relazione tecnica realizzata su incarico della Procura di S. Maria Capua Vetere – nell'ambito del procedimento che ha portato al sequestro della Cava – relazione che avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della caratterizzazione dell'area, va sottolineato come non corrisponda al vero che si stia procedendo ad effettuare solo le successive indagini integrative, quando in realtà si sta procedendo a rinnovare completamente le indagini con conseguente ulteriore perdita di tempo.

L'interrogante sollecita in conclusione il Governo a svolgere un'azione di stimolo verso le amministrazioni locali coinvolte in modo da poter fornire in tempi rapidi risposte alle esigenze delle popolazioni delle aree interessate.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 66^a Seduta

Presidenza del Presidente LICHERI

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In particolare, propone di segnalare che, in riferimento all'emendamento 1.0.26, sulle sofferenze bancarie di famiglie e imprese, sono state presentate la proposta di direttiva COM(2016) 723, recante misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e la proposta di regolamento COM(2018) 134, sulle esposizioni deteriorate.

In riferimento all'emendamento 2.0.6, che autorizza la sottoscrizione di quasi 7 miliardi di euro di capitale della BEI (Banca europea degli investimenti), in subentro alla titolarità del Regno Unito, nel momento in cui dovesse uscire dall'Unione europea, propone di ricordare che le quote di sottoscrizione del capitale sociale della BEI sono stabilite all'articolo 4 dello Statuto della BEI, di cui al Protocollo n. 5 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

In riferimento all'emendamento 3.0.57, che stabilisce una durata di 15 anni, dall'entrata in vigore del decreto-legge, delle vigenti concessioni demaniali lacuali e fluviali, anche non turistico-ricreative, propone di evidenziare che le stesse dovrebbero rientrare nella normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi (2006/123/CE).

Sugli emendamenti 3.0.132 e 3.0.133, che prevedono l'applicazione dell'inversione contabile dell'IVA sulle prestazioni di servizi e cessioni di beni inerenti la lavorazione della carne, propone di rilevare che, poiché non sussistono le condizioni di urgenza richieste dall'articolo 199-ter della direttiva IVA 2006/112/CE, gli emendamenti dovrebbero prevedere la procedura di previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della stessa direttiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.143, sulle società a partecipazione pubblica, propone di segnalare che le disposizioni ivi contenute sono già previste dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

In riferimento agli emendamenti 6.6, 6.7, 6.13 e 6.0.3, che dettano una disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione diretta di una parte della direttiva (UE) 2018/851, propone di ricordare che il disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, reca all'articolo 15 una delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva, con una serie articolata di criteri specifici di delega, tra cui, alla lettera *e*), quello di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quattro specifiche indicazioni.

Infine, in riferimento agli emendamenti 8.0.35 e 8.0.36, che anticipano l'attuazione di una parte della direttiva (UE) 2017/2455, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE, prevedendo un coinvolgimento dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (portale *online*) nella riscossione dell'IVA, e imponendo loro l'obbligo di conservazione della relativa documentazione per un periodo di dieci anni, propone di segnalare che la stessa direttiva stabilisce all'articolo 4 che le predette disposizioni debbano essere applicate a partire dal 1º gennaio del 2021.

La senatrice FEDELI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, rimarcando che alcuni punti sollevati mantengono aperta la questione sulla conformità all'ordinamento europeo. Inoltre, considerati gli ultimi sviluppi sul negoziato per la Brexit, in cui si è registrata la bocciatura dell'accordo con l'Unione europea, ritiene opportuno evitare di legiferare su aspetti legati all'eventuale uscita del Regno Unito. Per quanto riguarda l'emendamento sull'inversione contabile nel settore della carne, suggerisce di tenere conto dell'allungamento dei tempi connessi con la procedura di notifica prevista dalla direttiva IVA.

Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice MASINI (FI-BP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, per la ferma contrarietà all'applicazione della direttiva servizi relativamente al settore delle concessioni demaniali.

Il relatore DI MICCO (M5S), riguardo all'emendamento sull'autorizzazione alla sottoscrizione di quote aggiuntive di capitale sociale della BEI, chiarisce che si tratta di una eventualità «a chiamata», nel caso in cui si verificasse l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere non ostativo con osservazioni, proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55) (Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente LICHERI (M5S), in sostituzione della relatrice Ricciardi, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, in cui si richiamano i contenuti della direttiva (UE) 2015/2436 sui marchi d'impresa e del regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario e si esprime una valutazione positiva sulle disposizioni dello schema di decreto legislativo, volte a modificare e integrare opportunamente il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005).

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente LICHERI (M5S), in sostituzione della relatrice Ricciardi, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento

in titolo, in cui si richiamano i contenuti del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, nonché i criteri specifici di delega stabiliti nell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), e si esprime una valutazione positiva sulle disposizioni dello schema di decreto legislativo, volte a modificare e integrare opportunamente il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005) e a rinviare a eventuali ulteriori disposizioni attuative del regolamento da adottarsi mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La senatrice FEDELI (*PD*), premessa la sua adesione nei confronti di normative volte a favorire la tutela a livello europeo della proprietà intellettuale in una realtà industriale globalizzata, chiede delucidazioni sull'ultimo criterio di delega fissato dall'articolo 4 della legge di delegazione.

Il PRESIDENTE (M5S) chiarisce, al riguardo, che la normativa prevede che l'effetto unitario acquisito dal brevetto europeo non inficia il principio della prevalenza di quest'ultimo sull'eventuale esistenza anche di un brevetto nazionale.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) concorda sull'importanza di mantenere ferma la prevalenza del brevetto unitario europeo rispetto alla tutela nazionale.

La senatrice MASINI (FI-BP) chiede di chiarire, in tal senso, nello schema di osservazioni, la formulazione del richiamo al criterio di delega in questione.

Il PRESIDENTE (M5S) riformula di conseguenza lo schema di osservazioni favorevoli.

Posto quindi ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto, è approvato dopo la verifica del numero legale.

La seduta termina alle ore 10,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamata la disciplina europea in materia di appalti, dettata dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e la normativa europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico, ai sensi dell'articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'emendamento 1.0.26, che reca disposizioni volte a contribuire alla risoluzione delle posizioni di sofferenza bancaria di famiglie e imprese, si segnalano la proposta di direttiva COM(2016) 723, recante misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e la proposta di regolamento COM(2018) 134 sulle esposizioni deteriorate;
- in riferimento all'emendamento 2.0.6, che autorizza la sottoscrizione di quasi 7 miliardi di euro di capitale della BEI (Banca europea degli investimenti), in subentro alla titolarità del Regno Unito, nel momento in cui dovesse uscire dall'Unione europea, si ricorda che le quote di sottoscrizione del capitale sociale della BEI sono stabilite all'articolo 4 dello Statuto della BEI, di cui al Protocollo n. 5 allegato al Trattato sull'UE e al Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- in riferimento all'emendamento 3.0.57, che stabilisce una durata di 15 anni, dall'entrata in vigore del decreto-legge, delle vigenti concessioni demaniali lacuali e fluviali, anche non turistico-ricreative, si evidenzia che le stesse dovrebbero rientrare nella normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi (2006/123/CE);
- in riferimento agli emendamenti 3.0.132 e 3.0.133, che prevedono l'applicazione dell'inversione contabile dell'IVA sulle prestazioni di servizi e cessioni di beni inerenti la lavorazione della carne, si evidenzia che, poiché non sussistono le condizioni di urgenza richieste dall'articolo 199-*ter* della direttiva IVA 2006/112/CE, l'emendamento dovrebbe prevedere la procedura di previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della stessa direttiva;

- le disposizioni previste dall'emendamento 3.0.143 sono già vigenti, essendo stabilite dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);
- in riferimento agli emendamenti 6.6, 6.7, 6.13 e 6.0.3, che dettano una disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione diretta di una parte della direttiva (UE) 2018/851, si ricorda che il disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, reca all'articolo 15 una delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva, con una serie articolata di criteri specifici di delega, tra cui, alla lettera *e*), quello di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quattro specifiche indicazioni;
- in riferimento agli emendamenti 8.0.35 e 8.0.36, che anticipano l'attuazione di una parte della direttiva (UE) 2017/2455, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE, prevedendo un coinvolgimento, dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (portale *online*), nella riscossione dell'IVA e imponendo loro l'obbligo di conservazione della relativa documentazione per un periodo di dieci anni, si segnala che la stessa direttiva stabilisce all'articolo 4 che le predette disposizioni debbano essere applicate a partire dal 1º gennaio del 2021.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 55

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso è composto da 37 articoli ed è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2436 e a provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424;

considerato che, attraverso tali atti, che insieme concorrono a formare il cosiddetto «pacchetto marchi», il legislatore europeo ha da un lato disciplinato il «marchio d'impresa dell'Unione europea», ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) e che ha effetto in tutti gli Stati membri, e dall'altro, introdotto norme volte ad armonizzare i sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri;

rilevato che i due atti normativi europei di cui allo schema di decreto legislativo in titolo introducono importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente dettata dal regolamento (CE) 207/200 e dalla direttiva (UE) 2008/95;

rilevato in particolare che:

- il regolamento (UE) 2015/2424 ha innovato per ciò che concerne i segni idonei a costituire marchio UE, lo snellimento delle procedure per la registrazione del marchio UE, e la riorganizzazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che è stato sostituito con Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (UIPO);
- la direttiva (UE) 2015/2436 ha previsto un ulteriore e più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa nazionali, muovendosi in sostanziale simmetria con le modifiche adottate con il predetto regolamento;

atteso che lo schema di decreto legislativo in titolo costituisce esercizio della delega al Governo contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui sono stabiliti anche una serie di principi e criteri direttivi;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede, attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2015/2436 in materia di marchi d'impresa, nonché ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che, in ossequio all'articolo 118 del TFUE, con il brevetto europeo unitario, introdotto dal regolamento (UE) n. 1257/2012, il legislatore europeo ha inteso realizzare una protezione brevettuale europea uniforme al fine di rendere l'accesso al sistema brevettuale più agevole, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno;

considerato che l'Italia ha già ratificato e reso esecutivo l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con legge 3 novembre 2016, n. 214. Tale Accordo, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali e le azioni di risarcimento danni;

rilevato che:

- il mutato quadro legislativo dell'Unione europea e nazionale rende necessaria l'adozione dello schema di decreto legislativo in titolo, che consta di 3 articoli e contiene norme per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti:
- lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), in cui sono stabiliti anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- 1) adeguare le disposizioni del codice di proprietà industriale (di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
- 2) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;

- 3) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;
- 4) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'articolo 56, comma 4, del citato codice di proprietà industriale, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario, o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;
- 5) garantire che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del citato codice di proprietà industriale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo;

valutato che lo schema di decreto legislativo, composto di tre articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 1257/2012 e all'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, nel rispetto dei predetti criteri specifici di delega, modificando opportunamente gli articoli 56, 58, 59, 68, 70 e 163 del Codice della proprietà industriale e rinviando a eventuali ulteriori disposizioni attuative del regolamento da adottarsi mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 17 gennaio 2019

Plenaria 9a Seduta

Presidenza del Presidente MORRA

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda inoltre agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

AUDIZIONE DEL SIGNOR ENRICO COLAJANNI – ASSOCIAZIONE «LIBERO FUTURO» DI PALERMO

Il PRESIDENTE saluta gli auditi e invita a intervenire il signor Colajanni.

Prende la parola il signor Enrico COLAJANNI. Di parte del suo intervento viene disposta la secretazione da parte del Presidente.

Prendono la parola per porre quesiti i senatori CALIENDO (FI-BP) e URRARO (M5S) e i deputati MICELI (PD), ORLANDO (PD) e FERRO (FDI) ai quali il signor COLAJANNI fornisce i chiarimenti richiesti.

La deputata BARTOLOZZI (FI) svolge ulteriori considerazioni sull'intervento del signor Colajanni.

Prende brevemente la parola il signor Nicola CLEMENZA.

Il PRESIDENTE ringrazia il signor Clemenza e dà la parola al signor COLAJANNI che fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per svolgere ulteriori rilievi i senatori GIARRUSSO (M5S) e BELLANOVA (PD), nonché nuovamente la deputata BARTO-LOZZI (FI) e il deputato TONELLI (Lega).

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori GIARRUSSO (M5S) ed ENDRIZZI (M5S) e i deputati MICELI (PD), SANTELLI (FI), TONELLI (Lega), BARTOLOZZI (FI) e PAOLINI (Lega).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.